

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Limitata applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni sul processo civile telematico

Occorre tener conto dell'attuale limitata applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni sul processo civile telematico (circostritta alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancelleria delle sezioni civili: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221): se infatti presso le Corti di merito le parti possono (anzi, devono) effettuare le loro produzioni con modalità telematiche (cioè a dire con documenti in formato digitale), in sede di legittimità la stessa attività postula, di necessità, la previa "conversione" dei documenti digitali in formato analogico, e, quindi, qualora occorra dar prova della tempestività del ricorso, esige il deposito di copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e della relazione di notifica ad esso allegata.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.07.2018, n. 18841

...omissis...

Il ricorso è improcedibile.

Ai sensi dell'art. 369 c.p.c., insieme con il ricorso deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Nella fattispecie, insieme al ricorso, è stata depositata una copia della sentenza della Corte d'Appello di Brescia pubblicata il 10.2.2014, oggetto dell'impugnazione, e una copia della relazione di notifica del ricorso per via telematica in data 12.5.2014 ai sensi della L. n. 53 del 1994.

Quanto alla relata di notifica, parte ricorrente ha prodotto soltanto la copia stampata, priva di qualsivoglia attestazione di conformità, di un messaggio di posta elettronica certificata datato "12.05.2014 ore 10.52" - apparentemente proveniente dalla casella p.e.c. dell'Avvxxx (difensore della GxxxxV nel giudizio di appello), diretto alle caselle p.e.c. dell'Avv. xxxx (procuratori costituiti della Vogel s.p.a. in grado di appello) ed avente ad oggetto "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994".

Non è stata aliunde acquisita la copia autentica della relazione di notifica della gravata sentenza, non avendo il controricorrente allegato tale documento, nè risultando lo stesso presente agli atti del fascicolo di ufficio.

Questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione sancito, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente della stessa L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte (in tal senso, Cass. 14/07/2017, n. 17450, cfr. Cass. 10/10/2017, n. 23668; Cass. 16/10/2017, n. 24292; Cass. 16/10/2017, n. 24347; Cass. 17/10/2017, n. 24422; Cass. 26/10/2017, n. 25429; Cass. 09/11/2017, n. 26520; Cass. 09/11/2017, n. 26606; Cass. 09/11/2017, n. 26612; Cass. 09/11/2017, n. 26613).

L'art. 369 c.p.c., infatti, pone un requisito autonomo di procedibilità del ricorso, il cui mancato rispetto determina la conseguenza dettata dal legislatore, indipendentemente dal fatto che il ricorso stesso si riveli poi tempestivo, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Ha affermato questa Corte che la previsione dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, è funzionale al riscontro della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005). Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, allegghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, purchè entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1.

L'improcedibilità può, quindi, essere evitata con un deposito successivo, purchè ciò avvenga entro il limite temporale di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, termine entro il quale il ricorso deve essere depositato, dopo essere stato notificato.

La mancanza del deposito dell'uno o dell'altro atto, anche se non eccepita, deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte.

Richiamati questi principi di carattere generale, si può passare ad esaminare i problemi specifici posti dall'applicazione dell'art. 369 c.p.c. quando nel processo di merito la notifica della sentenza di appello sia avvenuta con modalità telematiche.

Poichè il processo telematico non è stato esteso dal legislatore al giudizio di cassazione, vi è la necessità di estrarre copie analogiche, cioè cartacee, degli atti digitali.

D'altro canto, occorre tener conto dell'attuale limitata applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni sul processo civile telematico (circostritta alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancelleria delle sezioni civili: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221): se infatti presso le Corti di merito le parti possono (anzi, devono) effettuare le loro produzioni con modalità telematiche (cioè a dire con documenti in formato digitale), in sede di legittimità la stessa attività postula, di necessità, la previa "conversione" dei documenti digitali in formato analogico, e, quindi, qualora occorra dar prova della tempestività del ricorso, esige il deposito di copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e della relazione di notifica ad esso allegata.

A disciplinare la descritta situazione ben si attaglia L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis, (come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater *ratione temporis* applicabile) secondo cui "qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche a norma dell'art. 3 bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1." Nella prospettiva del destinatario della notificazione telematica, l'applicazione della trascritta disposizione impone, dunque, per soddisfare l'onere di produzione stabilito dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, la estrazione di copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e dei suoi allegati (tra i quali è inclusa la relazione di notificazione), la redazione di un'attestazione, sempre in forma cartacea, di conformità corredata da sottoscrizione necessariamente autografa (e non digitale: Cass. 23/03/2017, n. 7443) e, infine, il deposito di tali documenti presso la cancelleria della Corte entro il termine ad hoc fissato dal codice di rito.

Qualora, trascorsi venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile.

Ne caso in esame è stata depositata una copia della sentenza impugnata e copia della relativa notifica, ma la relata di notifica è priva di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui è tratta.

Ne deriva l'improcedibilità del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

pqm

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 3700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2018